

Il nodo del controllo sulla catena di terzisti

Il caso Alviero Martini

L'azienda del lusso finita commissariata per avere agevolato il caporalato

Alessandro Galimberti
Guido Stampanoni Bassi

Il provvedimento con cui il Tribunale di Milano, Sezione misure di prevenzione, il 15 gennaio ha disposto il commissariamento parziale della Alviero Martini per «agevolazione colposa» del caporalato messo in atto dai suoi terzisti cinesi, ha aperto il dibattito sulla esigibilità e profondità dei controlli che il committente (in questo caso una nota azienda del lusso) può e deve effettuare sulla sua *supply-chain*.

L'attività ispettiva dei carabinieri aveva portato alla luce un sistema di terzizzazione a cascata - e a insaputa della capofila, che anzi la vietava contrattualmente - in aziende cinesi dislocate nell'hinterland milanese. Lavoro notturno (per evitare le ispezioni), paghe irrisorie, condizioni di clandestinità e promiscuità tra laboratori e stanze insalubri dove consumare pasti e dormire, hanno fatto scattare - oltre alle indagini penali a carico dei presunti sfruttatori - anche la responsabilità colposa del committente principale in applicazione del decreto legislativo 159/2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione).

Oltre alla assenza del modello organizzativo cosiddetto "231", di cui la Alviero Martini non è dotata, il Tribunale ha richiamato la mancanza di verifiche circa la reale capacità imprenditoriale delle socie-

tà appaltatrici alle quali era stata affidata la produzione (non potendosi limitare a verificare la mera iscrizione alla Camera di commercio, come si è giustificata l'azienda) e, soprattutto, la mancata effettuazione di ispezioni o audit al fine di verificare, in concreto, le reali condizioni lavorative e gli ambienti di lavoro. Proprio questa inerzia è considerata ancor più grave se il committente è già venuto a conoscenza dell'esternalizzazione della produzione da parte delle società fornitrici e, nonostante ciò, non abbia assunto alcuna iniziativa concreta (dovendosi anche contemplare la rescissione dei legami commerciali).

In assenza di tutto ciò, considerati gli obiettivi dell'abbattimento dei costi e della massimizzazione dei profitti - conseguenza della elusione delle norme penali e giuslavoristiche - si realizza, quantomeno sul piano di rimprovero colposo determinato dall'inerzia della società, proprio quella condotta agevolatrice richiesta per l'applicazione dell'amministrazione giudiziaria.

Quanto ai profili legati alle concrete modalità esecutive, il Tribunale, richiamando il criterio di proporzionalità, ha ritenuto che l'attuale formulazione dell'articolo 34 del Dlgs 159 consente un intervento che, senza comportare l'assunzione integrale dei poteri di gestione, assicura un affiancamento del Tribunale agli organi gestori, lasciando cioè il normale esercizio di impresa in capo agli organi di amministrazione societaria. Nell'ordinanza, infine, da sottolineare la "cortesia reputazionale" di non disporre la trascrizione del provvedimento in Camera di commercio.